

## AGEVOLAZIONI

---

### ***In attesa di pubblicazione il D.M. sulle OP delle olive***

di Luigi Scappini

In data **13 febbraio 2018**, il **Mipaaf** ha emanato il **D.M. 617**, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale vengono dettate le **regole** relative al riconoscimento delle **OP** (organizzazioni di produttori) del settore dell'**olio di oliva** e delle **olive da tavola**.

Come noto, le **OP** sono **forme aggregative** di derivazione comunitaria, aventi l'obiettivo di accentrare l'offerta di determinati prodotti in modo tale da riuscire a **massimizzare i risultati**.

Le Regioni sono delegate al **riconoscimento** delle OP, mentre resta di competenza **centrale**, al Mipaaf, il riconoscimento delle AOP (le associazioni di OP).

Le possibili **forme giuridiche** che possono adottare le OP ai fini del loro riconoscimento sono, ai sensi dell'articolo 3:

1. **società di capitali**, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'[articolo 2612 cod. civ.](#);
2. **cooperative agricole** e loro consorzi;
3. società **consortili** ex [articolo 2615-ter cod. civ.](#), costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Sempre l'**articolo 3 D.M. 617/2018** richiede, ai fini del riconoscimento, il rispetto di alcuni tra i seguenti **requisiti**:

1. **costituzione su iniziativa** dei **produttori** del settore che dimostrano di aver attivo il **fascicolo aziendale**, con una **superficie olivetata** risultante dal fascicolo aziendale;
2. **base sociale** costituita prevalentemente da **produttori** che nel **biennio precedente** l'anno di istanza di riconoscimento **non** risultano **soci di OP attive o** che hanno **perso il riconoscimento** nello stesso anno;
3. **base sociale** costituita da **produttori** del settore che **controllano** la **società** secondo **regole** statutarie che garantiscono il **controllo democratico** della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
4. perseguitamento di finalità di cui al § 1 dell'articolo 152 del Regolamento.

Oltre a queste **caratteristiche generali**, il decreto prevede, ai fini del riconoscimento delle OP, che le stesse abbiano i seguenti **requisiti**:

1. il **numero dei soci produttori** deve essere almeno pari a:
2. **Puglia e Calabria – 1.000 soci produttori**, oppure **100 con almeno 2.500 ettari**;
3. **Sicilia, Toscana, Campania e Lazio – 250 e**
4. le **restanti Regioni – 100**.

L'articolo 6, prevede che nel caso in cui **soci** siano **persone giuridiche**, a **concorrere al numero minimo** di produttori sono anche i **produttori aderenti** a ciascuna persona giuridica;

1. il **valore minimo** della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della OP, deve essere almeno pari a:
2. **Puglia e Calabria – 750.000 euro**;
3. **Sicilia, Toscana, Campania e Lazio – 500.000 euro** e
4. le **restanti Regioni – 200.000 euro**.

Per quanto riguarda le **olive da tavola** i parametri sono parificati per tutte le Regioni nei seguenti:

1. **numero minimo di soci produttori** pari a 30, con almeno 50 ettari,
2. **valore minimo della produzione commercializzata (VPC)** pari a **200.000 euro**.

In sede di **primo riconoscimento**, la **VPC** si calcola quale **media** del valore del **prodotto** commercializzato, calcolato al netto dell'Iva e al netto degli acquisti da terzi, dalla OP e/o dai propri soci nel **biennio precedente** la presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Importante è la previsione per cui i **soci** delle OP devono avere l'obbligo di **cedere** o di **conferire** alla **OP** una quota **non inferiore al 25%** della **produzione specifica** di riferimento della OP.

In parallelo, viene previsto che la **misura massima** di produzione che la OP può autorizzare ai **soci** di commercializzare **al di fuori non** può **superare il 75%** in volume della produzione specifica di riferimento.

Da ultimo l'articolo 6 delinea alcuni requisiti specifici dei soci.

Preliminarmente viene precisato che i **soci non produttori** non possono rappresentare, complessivamente, più del **10% dei diritti di voto** dell'OP e non possono assumere cariche sociali.

**Non** possono aderire ad una organizzazione di produttori **singoli produttori già soci** di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna OP.

La **durata minima** dell'adesione di un produttore a una OP non può essere inferiore a **1 anno**, decorso il quale è possibile **recedere in forma scritta**.

Infine, in caso di **esclusione** con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, il socio potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solamente a partire dal **1° gennaio del secondo anno successivo** a quello dell'esclusione.

Master di specializzazione

## DIRITTO E FISCALITÀ DELL'IMPRESA VITIVINICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)